

## D.L. 8-6-1992 n. 306

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1992, n. 133 e convertito in legge, con modificazioni, **dalla L. 7 agosto 1992, n. 356** - Gazz. Uff. 7 agosto 1992, n. 185)

### MODIFICHE URGENTI AL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE E PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA

(STRALCIO)

---

#### **12-quater. Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati.**

1. Fermo quanto disposto dall'*articolo 51 del codice penale*, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della **Direzione investigativa antimafia** o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del *D.L. 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 1991, n. 203*, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli *artt. 648-bis e 648-ter del codice penale*, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.

2. Fermo quanto disposto dall'*articolo 51 del codice penale*, non sono altresì punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della **Direzione investigativa antimafia** o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del *D.L. 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 1991, n. 203*, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.

3. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti, può, con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione.

4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero della Guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia; è disposta dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso quando ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziaria della **Direzione investigativa antimafia** <sup>(1)</sup>.

---

(1) Aggiunto dalla *legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356*.

---

### **12-quinquies. Trasferimento fraudolento di valori<sup>(2)</sup>.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli *articoli 648, 648-bis e 648-ter* del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni<sup>(3)</sup>.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli *articoli 648, 648-bis e 648-ter* del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'*articolo 416-bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli *articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis* del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con *D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati<sup>(4) (5)</sup>.

---

(2) Rubrica così modificata dall'art. 1, *D.L. 20 giugno 1994, n. 399*.

(3) I delitti previsti in questo comma, consumati o tentati, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'*articolo 33-bis* del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(4) Comma prima aggiunto dalla *legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356* e poi così modificato dall'art. 1, *D.L. 17 settembre 1993, n. 369* (*Gazz. Uff. 20 settembre 1993, n. 221*), convertito, con modificazioni, nella *L. 15 novembre 1993, n. 461* (*Gazz. Uff. 19 novembre 1993, n. 272*).

(5) La Corte costituzionale, con *sentenza 9-17 febbraio 1994, n. 48* (*Gazz. Uff. 23 febbraio 1994, n. 9 - Serie speciale*), ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 dell'art. 12-*quinquies*, nel testo da ultimo modificato dal *D.L. 17 settembre 1993, n. 369*.

---

### **12-sexies. Ipotesi particolari di confisca.**

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'*art. 444 del codice di procedura penale*, per taluno dei delitti previsti dagli *articoli 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter* del codice penale, nonché dall'art. 12-*quinquies*, comma 1, del *D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 1992, n. 356*, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con *D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul

reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'*art. 444 del codice di procedura penale*, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale <sup>(6)</sup>.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'*art. 444 del codice di procedura penale*, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'*art. 416-bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con *D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43*.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con *D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel *D.L. 14 giugno 1989, n. 230*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 1989, n. 282*. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'*art. 444, comma 2, del codice di procedura penale*, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.

Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'*art. 321, comma 2, del codice di procedura penale*, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.

4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno <sup>(7)</sup>.

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal *decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 marzo 1991, n. 82*, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla *legge 20 ottobre 1990, n. 302*, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato <sup>(8)</sup>.

4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato <sup>(9) (10)</sup>.

- (6) Comma così modificato prima dall'art. 24, *L. 13 febbraio 2001, n. 45* e poi dall'art. 7, *L. 11 agosto 2003, n. 228*.
- (7) Comma aggiunto dall'art. 24, *L. 13 febbraio 2001, n. 45*.
- (8) Comma aggiunto dall'art. 24, *L. 13 febbraio 2001, n. 45*.
- (9) Comma aggiunto dall'art. 24, *L. 13 febbraio 2001, n. 45*.
- (10) Articolo aggiunto dall'art. 2, *D.L. 20 giugno 1994, n. 399*, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.